


Schweizerischer Schafzuchtverband

Fédération suisse d'élevage ovin

Federazione svizzera d'allevamento ovino



Regolamento del registro genealogico





1. Scopo e basi giuridiche

1.1. Scopo

Con le seguenti disposizioni, la Federazione svizzera d'allevamento ovino FSAO disciplina la registrazione e l'analisi dei dati relativi all'ascendenza, all'allevamento, alla produttività e alla valutazione nella banca dati del registro genealogico SheepOnline.

Il regolamento si applica agli allevatori e detentori di ovini, persone di collegamento/tenitori dei registri, controllori della produttività e organizzazioni delle mostre.

1.2. Basi giuridiche

Il regolamento si basa sulla legislazione federale vigente, in particolare sull'Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle), sull'Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e sull'Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali BDTA. Laddove il regolamento del registro genealogico non preveda nulla, si applicano le condizioni generali e lo statuto della FSAO.

La FSAO si attiene alle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione dei dati.

2. Organizzazione

2.1. Registro genealogico

La banca dati del registro genealogico SheepOnline è gestita dalla FSAO come organizzazione di allevatori riconosciuta dalla Confederazione. Il Consiglio direttivo svolge la funzione di organo di vigilanza interno.

La FSAO acquisisce i dati degli animali dei propri membri dalla BDTA. Nella banca dati del registro genealogico vengono registrati da ciascun membro tutti gli animali della specie ovina. Gli animali vengono suddivisi in base alla loro sezione di appartenenza.

2.2. Compiti del servizio del registro genealogico

- Registrazione degli animali nella sezione corrispondente, ai sensi del Regolamento esigenze minime per l'ammissione degli animali d'allevamento;
- Registrazione degli allevatori;
- Esecuzione di prove di produttività ai sensi del Regolamento prove di produttività;
- Elaborazione e analisi dei dati raccolti;
- Preparazione dei dati analizzati;
- Informazioni e consulenza.

2.3. Registrazione degli ovini

Conformemente allo statuto, ogni allevatore può far registrare i propri ovini nella banca dati del registro genealogico indicando il proprio numero BDTA. Con la registrazione, l'allevatore riconosce il regolamento del registro genealogico e le disposizioni della FSAO e si impegna a rispettarle.

I requisiti minimi di appartenenza a una sezione per gli animali contenuti nella banca dati del registro genealogico sono stabiliti dal Comitato direttivo della FSAO.

2.3.1. Denominazione della fattoria

Dietro pagamento di una tassa amministrativa una tantum, tutti gli allevatori possono registrarsi alla banca dati del registro genealogico anche con una denominazione della fattoria (prefisso).

2.4. Consorzio / associazione CAO

Un consorzio di allevamento ovino (CAO) è un'associazione di allevatori con gli stessi interessi. Dopo la presentazione dello statuto, il CAO viene riconosciuto dal Comitato direttivo della FSAO. Il CAO rappresenta gli interessi dei membri verso l'esterno e all'interno, consente uno scambio di esperienze e interessi tra gli allevatori, cura l'immagine dell'allevamento ovino e organizza la mostra interna del consorzio.

2.5. Beneficiari e fornitori dei servizi

I beneficiari dei servizi della FSAO sono gli allevatori e le organizzazioni di allevamento e di etichettatura i cui dati sono conservati nella banca dati del registro genealogico.

I fornitori dei servizi per la FSAO sono i gestori della banca dati del registro genealogico, gli enti di ricerca, la BDTA e altri fornitori di servizi nel settore dell'allevamento ovino.

L'entità delle prestazioni dei beneficiari e dei fornitori di servizi, nonché i diritti e gli obblighi reciproci sono disciplinati contrattualmente.



3. Sistema di notifica

3.1. Persone responsabili

3.1.1. Allevatrice/allevatore

L'allevatore è tenuto a comunicare i propri dati in modo veritiero e a seguire le disposizioni e i regolamenti della FSAO. A fini di controllo, l'allevatore è tenuto a concedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, a una persona incaricata dalla FSAO il libero accesso alla propria stalla e all'intero patrimonio ovino.

Ogni membro della FSAO accetta che le organizzazioni inviino notifiche alla FSAO ai fini delle valutazioni zootecniche. Tali notifiche possono essere inoltrate a terzi per le stesse finalità.

L'allevatore partecipa ai costi per le prove della produttività, le valutazioni del valore genetico e la tenuta del registro genealogico conformemente allo statuto e al tariffario in vigore.

3.1.2. Controllore

Alla FSAO viene notificato un controllore per ciascun allevatore. Quest'ultimo deve essere estraneo all'azienda e non può vivere nella stessa economia domestica dell'allevatore.

La FSAO stipula con ogni controllore una convenzione sulle prestazioni e compensa la persona in base al tariffario vigente.

3.1.3. Persona di collegamento/tenitore dei registri

Ogni CAO designa una persona di collegamento/un tenitore dei registri e lo comunica alla FSAO. La persona proposta deve essere approvata dal Comitato direttivo della FSAO. La persona di collegamento svolge compiti di informazione, consulenza e controllo degli allevatori e dei controllori. Essa è responsabile dell'organizzazione delle mostre del CAO.

La persona di collegamento/il tenitore dei registri deve partecipare ai corsi di perfezionamento della FSAO.

La FSAO stipula con ogni persona di collegamento/tenitore dei registri una convenzione sulle prestazioni e indennizza la persona in base al tariffario in vigore.

3.1.4. Responsabile delle mostre

A livello cantonale il mandatario designa una persona responsabile dello svolgimento di tutte le mostre non organizzate dal CAO.

3.2. Notifiche

3.2.1. Nascite, entrate e uscite

L'allevatore notifica alla BDTA le nascite, incluso il peso alla nascita, nonché le entrate e le uscite. La FSAO acquisisce questi dati dalla BDTA.

3.2.2. Iscrizione

Le iscrizioni devono essere effettuate nella banca dati del registro genealogico dal proprietario dell'animale o da una persona incaricata dal proprietario. Per allevatore di un animale si intende il proprietario (sede) della pecora al momento dell'iscrizione. Per garantire un'ascendenza completa, l'iscrizione deve avvenire prima della registrazione della figliata presso la madre. Se non è presente alcuna iscrizione è possibile richiedere un controllo dell'ascendenza.

3.2.3. Peso a 40 giorni

Il peso a 40 giorni degli agnelli viene rilevato dal controllore. Vengono pesati gli agnelli che sono stati notificati alla BDTA con il peso alla nascita. Alla misurazione del peso vengono controllati la marca auricolare, il sesso e il colore degli agnelli notificati. La notifica deve essere registrata nel registro genealogico dell'animale al più tardi 30 giorni dopo la misurazione del peso.

3.2.4. Valutazioni esterne

Le valutazioni esterne devono essere trasmesse all'ufficio del registro genealogico entro 14 giorni dalla persona di collegamento/tenitore dei registri o dal responsabile delle mostre. A tal fine, la FSAO mette a disposizione la banca dati del registro genealogico e le liste d'iscrizione per le mostre.

3.2.5. Sostituzione del personale

Le modifiche relative agli allevatori e alle persone che svolgono funzioni registrate nella banca dati del registro genealogico devono essere comunicate all'ufficio del registro genealogico dalla persona competente entro 30 giorni.



4. Prove di produttività / valutazioni del valore genetico

L'esecuzione delle prove di produttività è disciplinata da regolamenti, direttive e istruzioni speciali. Vengono effettuate in particolare le seguenti prove:

- Prova delle capacità nutrizionali, indicata con «ALP»
- Prova della fertilità, indicata con *
- Esame della prole, indicata con «NZP»
- Valutazione del valore genetico, indicata con «ZWS»
- Valutazione esterna
- Genotipizzazione
(Sono possibili ulteriori prove di produttività.)

I risultati di queste prove di produttività vengono pubblicati.

5. Gestione delle razze nel registro genealogico

In qualità di organizzazione di allevamento riconosciuta dalla Confederazione, la FSAO gestisce razze ovine nel suo registro genealogico.

Affinché una razza possa essere inserita e gestita nella banca dati del registro genealogico, deve essere approvata dal Comitato direttivo della FSAO. A tal fine devono essere soddisfatti i requisiti dell'Ordinanza sull'allevamento di animali vigente, dei regolamenti vigenti sulle prove di produttività della FSAO e deve essere presente uno standard della razza. Inoltre, occorre rispettare il numero minimo di allevatori e animali stabilito dal Comitato direttivo della FSAO, pari a 2 aziende e 50 animali.

5.1. Razze gestite

La Federazione svizzera d'allevamento ovino gestisce le seguenti razze nel registro genealogico:

Razza	Abbreviazione	Anno di riconoscimento
Pecora bianca alpina	WAS	1938
Pecora da carne dalla testa bruna	BFS	1938
Pecora nera/bruna di montagna	SBS	1938
Pecora dal naso nero del Vallese	SN	1964
Charollais Svizzera	CHS	1992
Shropshire	SHR	1996
Rouge de l'Ouest	RDO	1998
Suffolk	SU	2003
Dorper / Dorper White	DOP	2003
Ile-de-France Svizzera	OIF	2004
Texel	TEX	2008
Nolana Svizzera	NOS	2017
Charmoise	CHA	2020
Berrichon du Cher	BDC	2021
Heidschnucke dalle corna grigie	GGH	2022
e razze future		

Inoltre, altre razze sono gestite come servizio nella banca dati del registro genealogico.



6. Documenti

Gli allevatori, i controllori e le persone di collegamento/tenitori dei registri possono scegliere se ricevere i documenti messi a loro disposizione dalla FSAO tramite invio postale o casella di posta elettronica.

6.1. Certificato di ascendenza e produttività CAP

Dopo aver inserito un punteggio, aver completato un'ALP (prova delle capacità nutrizionali) o aver eseguito un controllo dell'ascendenza con esito positivo viene creato un CAP. Il CAP elenca:

- razza, nome, identità e data di nascita dell'animale;
- allevatore, proprietario attuale;
- data di creazione;
- antenati, se noti, risalenti a tre generazioni precedenti;
- risultati della produttività, della valutazione e dei valori genetici dell'animale;
- profilo del DNA, controllo dell'ascendenza e genotipizzazione scrapie;
- percentuale di sangue.

Il CAP è attuale solo alla data di creazione. È possibile ordinare nuovi CAP a pagamento presso il servizio del registro genealogico.

6.2. Foglio di produttività

L'allevatore può consultare in qualsiasi momento il foglio di produttività con i dati aggiornati dell'animale nella banca dati del registro genealogico e stamparlo in formato PDF.

6.3. Lista delle iscrizioni

La lista delle iscrizioni viene allestita automaticamente tre volte l'anno. Ulteriori liste possono essere richieste al servizio del registro genealogico. Le liste delle iscrizioni rilasciate dall'ufficio del registro genealogico devono essere compilate e rispedito all'ufficio del registro genealogico al più tardi prima della notifica delle prime figliate della rispettiva iscrizione.

6.4. Valutazione annuale

Ogni anno il servizio del registro genealogico redige una valutazione annuale sull'attività del CAO e delle aziende e la trasmette alla persona di collegamento e all'allevatore. Questa è suddivisa in 3 parti:

- a) azienda
- b) consorzio
- c) razza

Le parti hanno la stessa struttura e forniscono all'allevatore una panoramica delle seguenti caratteristiche del proprio gruppo riproduttore: struttura dei greggi, capacità nutrizionali, nascite, prestazioni di ingrasso, riproduzione, valutazione esterna.

6.5. Lista dei pesi

Dopo che l'allevatore ha registrato nella BDTA una figliata con il peso alla nascita, il controllore riceve una lista dei pesi. Su questa sono stampati l'azienda, la razza, la pecora madre, la data della figliata, il numero di marcatura auricolare e il periodo di pesatura. La lista viene redatta ogni settimana.

6.6. Lista d'iscrizione per le mostre

Prima dell'inizio della stagione delle mostre, la persona di collegamento/il tenitore dei registri riceve una lista d'iscrizione per le mostre con gli animali del CAO registrati.

7. Tariffe e fatturazione

7.1. Tariffe

L'importo dei contributi degli allevatori per i diversi servizi è disciplinato nel tariffario.

7.2. Fatturazione

I servizi fruiti vengono fatturati all'allevatore come da tariffario. Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni.

7.3. Arretrati di pagamento

In caso di mancato pagamento dei contributi associativi e dei servizi ricevuti, la FSAO può sospendere le proprie prestazioni, previo sollecito, fino al pagamento degli importi dovuti. È fatta salva la procedura ordinaria di esecuzione.



8. Controllo

Il Comitato direttivo ristretto della FSAO può ordinare controlli a campione presso gli allevatori, i controllori, le persone di collegamento/i tenitori dei registri e le organizzazioni delle mostre.

9. Ulteriori disposizioni

9.1. Infrazioni

Qualora un allevatore, un controllore, una persona di collegamento/un tenitore dei registri o un'organizzazione delle mostre violino i regolamenti della FSAO, il Comitato direttivo della FSAO imporrà una o più delle seguenti misure:

Allevatore:	ammonimento annullamento di prove di produttività e ascendenze esclusione dal registro genealogico
Persona di collegamento/tenitore dei registri, controllore, organizzazione delle mostre:	ammonimento riduzione o cancellazione delle indennità sospensione e destituzione

9.1.1. Conseguenze economiche

I costi derivanti dall'indagine, dal controllo dell'ascendenza, dalla correzione di errori, dall'annullamento e dalle misure sono a carico della persona inadempiente.

9.1.2. Notifica

Le misure in caso di infrazioni lievi vengono comunicate per iscritto, mentre le sanzioni, la sospensione e la destituzione tramite posta raccomandata.

9.1.3. Obiezione

Prima di disporre un provvedimento coercitivo, la persona interessata deve essere ascoltata. È possibile presentare opposizione contro le decisioni del Comitato direttivo della FSAO in conformità allo statuto vigente.


10. Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato direttivo della FSAO il 9 febbraio 2021 ed è entrato in vigore in tale data.

Niederönz, 9 febbraio 2021

Nel nome della Federazione svizzera d'allevamento ovino


 Peppino Beffa, presidente


 Lukas Berger, vicepresidente